

Il Tribunale di Trento, ritenendo la propria competenza, individuata sulla base della dimora dell'imputato, ha condannato Sempronio alla pena di mesi quattro di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche ed il beneficio della pena sospesa, per il reato di diffamazione aggravata in danno della Mevio s.p.a., con riferimento alla pubblicazione, sul sito www.XXX.com, del contenuto di una denuncia presentata alla AG nei confronti della predetta s.p.a., contenente "in neretto" la frase "anche XXX scarica sostanze cancerogene", oltre al sottotitolo "denunciata l'azienda per aver camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamento".

Dalle acquisizioni istruttorie era emerso che il server sul quale è stato caricato l'articolo diffamatorio si trovava a Torino.

Risulta, altresì, incontrovertito fin dall'inizio delle indagini, che il luogo in cui è stato eseguito il caricamento del dato informatico si trovava a Roma.

Nei motivi di gravame in rito si eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale e si indicava come competente il Tribunale di Roma; si poneva in evidenza nel merito la circostanza che l'imputato non era stato posto in condizione di provare la veridicità dell'assunto contenuto nell'articolo, atteso che nessun accertamento era stato svolto sulla tossicità della sostanza e sulla veridicità delle allegazioni offerte nel suo esame; formulava istanza di rinnovazione parziale di istruttoria, ex art. 603 cod. proc. pen.

La Corte d'appello di Trento ritiene infondate le deduzioni proposte dalla difesa poichè, nel caso di specie, la competenza per territorio si radica sulla base del luogo di residenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 9 II co. cpp, non potendosi determinare il luogo di consumazione, ex art. 8 cpp, della diffamazione mediante comunicazione con più persone tramite la rete informatica internet, avendo Sempronio pubblicato sul proprio sito un articolo nel quale si attribuivano falsamente alla società fatti determinati atti a screditarne l'immagine pubblica.

La Corte esclude, nel merito, che nella fattispecie ricorra il diritto di cronaca e di critica, e ritiene che le condizioni di fatto emerse nel giudizio, siano sufficienti per sostenere che la sostanza fosse cancerogena, ritenendo non necessaria al fine di decidere la sollecitata perizia.

Alla luce del compendio probatorio raccolto dal giudice di primo grado, infatti, risulta inequivocabilmente che le circostanze dedotte nell'articolo erano del tutto prive di fondamento e che non corrispondeva al vero che il trattamento dei reflui producesse immissione nell'ambiente di sostanze dannose.

P.Q.M.

La Corte conferma la sentenza impugnata.

Rediga il candidato atto d'impugnazione.